



SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale

Arbia Stefano

Il Regolamento eIDAS

La struttura del Regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (Articoli 1-5)

CAPO II - IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA (Articoli 6-12)

CAPO III - SERVIZI FIDUCIARI

SEZIONE 1 - Disposizioni generali (Articoli 13-16)

SEZIONE 2 - Vigilanza (Articoli 17-19)

SEZIONE 3 - Servizi fiduciari qualificati (Articoli 20-24)

SEZIONE 4 - Firme elettroniche (Articoli 25-34)

SEZIONE 5 - Sigilli elettronici (Articoli 35-40)

SEZIONE 6 - Validazione temporale elettronica (Articoli 41-42)

SEZIONE 7 - Servizi elettronici di recapito certificato (Articoli 43-44)

SEZIONE 8 - Autenticazione dei siti web (Articolo 45)

CAPO IV - DOCUMENTI ELETTRONICI (Articolo 46)

CAPO V - DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE (Articoli 47-48)

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI (Articoli 49-52)

Il Regolamento eIDAS

Articolo 6

Riconoscimento reciproco

1. Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l'impiego di un'identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del **settore pubblico online** in uno Stato membro, **i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell'autenticazione** transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9;

Il Regolamento eIDAS

Articolo 6

Riconoscimento reciproco

- b) il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica corrisponde a un **livello di garanzia pari o superiore al livello di garanzia richiesto dall'organismo del settore pubblico** competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di garanzia di tali mezzi di identificazione elettronica corrisponda al livello di garanzia significativo o elevato;
- c) l'organismo del settore pubblico competente usa il **livello di garanzia significativo o elevato** in relazione all'accesso a tale servizio online.

Tale riconoscimento ha luogo non oltre 12 mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l'elenco i di cui alla lettera a), primo comma.



Il Regolamento eIDAS

Articolo 6

Riconoscimento reciproco

2. Un mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 e che corrisponde al **livello di garanzia basso può essere riconosciuto dagli organismi del settore pubblico** ai fini dell'autenticazione transfrontaliera del servizio prestato online da tali organismi.

Articolo 7 Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica

Un regime di identificazione elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, **purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:**

- a) i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati:
 - i) dallo Stato membro notificante;
 - ii) su incarico dello Stato membro notificante; o
 - iii) a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

Articolo 7 Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica

Un regime di identificazione elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, **purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:**

- a) i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati:
 - i) dallo Stato membro notificante; **Carta d'Identità Elettronica**
 - ii) su incarico dello Stato membro notificante; o **SPID**
 - iii) a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

Articolo 7

Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica

- d) lo Stato membro notificante **garantisce** che i dati di identificazione personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure relative al pertinente livello di garanzia definito nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, **alla persona fisica o giuridica** di cui all'articolo 3, punto 1, al momento in cui è rilasciata l'identificazione elettronica nell'ambito di detto regime;
- e) la parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito di detto regime **assicura** che i mezzi di identificazione elettronica siano attribuiti alla persona di cui alla **lettera d)** del presente articolo conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di garanzia definito nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

Livello alto		
Livello significativo		
Livello basso		
<p>La persona può essere ritenuta in possesso di una prova riconosciuta dallo Stato membro attestante l'identità dichiarata. La prova può essere ritenuta autentica o esistente in virtù di una fonte autorevole ed è all'apparenza valida. L'esistenza dell'identità dichiarata è accertata mediante una fonte autorevole e si può presumere che la persona che sostiene di possederla sia la stessa e unica persona.</p>	<p>Livello basso + 1 fra:</p> <p>E' stato verificato il possesso di una prova riconosciuta dallo Stato membro attestante l'identità dichiarata. La prova è verificata per stabilirne l'autenticità oppure, secondo una fonte autorevole, esiste ed è collegata a una persona reale. Verifica smarrimento, furto, sospensione, revoca o scadenza della prova.</p> <p>oppure</p> <p>è presentato un documento d'identità quest'ultimo all'apparenza si riferisce alla persona che lo presenta e verifica smarrimento, furto, sospensione, revoca o scadenza del documento.</p> <p>oppure</p> <p>Identità pregresse di pari livello</p> <p>oppure</p> <p>Mezzi già notificati di pari livello</p>	<p>Livello significativo + 1 fra:</p> <p>fotografia o prova di identificazione biometrica verificata per stabilirne la validità in virtù di una fonte autorevole e confronto di una o più caratteristiche fisiche del richiedente</p> <p>oppure</p> <p>Identità pregresse di pari livello e sono intraprese azioni per dimostrare che i risultati delle procedure utilizzate in precedenza sono ancora validi</p> <p>oppure</p> <p>Mezzi già notificati di pari livello</p> <p>SPID</p>

		Livello alto	
Livello basso	Livello significativo		
<p>Il mezzo di identificazione elettronica utilizza almeno un fattore di autenticazione.</p> <p>Il mezzo di identificazione elettronica è concepito in modo tale che l'entità che lo rilascia adotti ragionevoli misure per accertare che sia utilizzato esclusivamente dalla persona a cui appartiene o sotto il suo controllo.</p> <p>SPID lvl 1</p>	<p>Il mezzo di identificazione elettronica utilizza almeno due fattori di autenticazione appartenenti a categorie differenti.</p> <p>Il mezzo di identificazione elettronica è concepito in modo che si possa presupporre che sia utilizzato esclusivamente dalla persona a cui appartiene o sotto il suo controllo.</p> <p>SPID lvl 2</p>	<p>Livello significativo + :</p> <p>Il mezzo di identificazione elettronica è protetto contro la duplicazione e la manomissione, nonché contro gli aggressori con un potenziale di attacco elevato (High).</p> <p>Il mezzo di identificazione elettronica è concepito in modo da poter essere protetto in modo affidabile dalla persona a cui appartiene per evitare che venga utilizzato da altri utenti.</p> <p>SPID lvl 3</p>	

Livello basso	Livello significativo	Livello alto
<p>Il mezzo di identificazione elettronica è consegnato tramite un meccanismo che consente di presumere che sia ricevuto unicamente dal destinatario previsto.</p>	<p>Il mezzo di identificazione elettronica è consegnato tramite un meccanismo che consente di presumere che sia consegnato unicamente alla persona a cui appartiene.</p>	<p>Il processo di attivazione verifica che il mezzo di identificazione elettronica sia stato consegnato unicamente alla persona a cui appartiene.</p> <p data-bbox="2047 1622 2368 1749">SPID</p>



IL MUTUO RICONOSCIMENTO



IL PROCESSO DI NOTIFICA DELLO SPID

11 dicembre 2017

Inizia il processo di peer review

11 luglio 2018

Fine del processo – Acquisizione parere del Cooperation Network

10 settembre 2018

Pubblicazione su GUUE (in attesa di errata corrige)



GLI ALTRI STATI MEMBRI

Germania → notifica della carta di identità e del permesso di soggiorno elettronici

26 settembre 2017

Pubblicazione in GUUE

Croazia, Lussemburgo, Estonia, Spagna

Hanno terminato l'iter, attesa la pubblicazione in GUUE

Belgio e Portogallo

Attesa decisione del Cooperation network il 10 ottobre

Seguono altri Stati membri



ITALIA

In preparazione la pre-notifica della Carta d'Identità Elettronica

L'iter terminerà ad aprile 2019

Thank you for Your Attention



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

agid.gov.it